

# **COMUNE DI CASTROFILIPPO**

## **(Provincia di Agrigento)**



### **DETERMINAZIONE SINDACALE**

**N° 16 del 05/10/2015**

**Reg. Gen. N° 379 del 05/10/2015**

<b>OGGETTO:</b>	Approvazione piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c.611 e 612 legge 190/2014).
-----------------	--

### **IL SINDACO**

L'anno **duemilaquindici**, addì **cinque** del mese di **ottobre**, alle ore **9,30**, nella residenza Municipale del Comune di Castrolibero, ha adottato la seguente determinazione:

#### **Premesso che:**

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a)** eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b)** sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c)** eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d)** aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e)** contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

#### **Dato atto che:**

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;

- il piano deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

**Evidenziato** che lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco da parte del Settore Economico Finanziario dell’Ente non essendoci all’interno della struttura l’ufficio partecipate, e lo stesso è da intendersi comprensivo della relazione tecnica;

**Esaminato** l’allegato *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* predisposto, comprensivo della relazione tecnica, e ritenuto di approvarlo;

**Visto** il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Vista** la legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la Legge n. 30 del 23.12.2000, che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** l’O.R.EE.LL.;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1 D.Lgs.267/00;

## **DETERMINA**

**1.** di approvare il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate che al presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

**2.** di trasmettere il presente atto unitamente al piano approvato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;

# **Piano di razionalizzazione delle società partecipate** (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## **I –Introduzione generale**

### **1. Premessa**

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### **2. Piano operativo e rendicontazione**

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL

che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “partecipazione dell’ente locale a società di capitali”.

Per osservare “alla lettera” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte “su proposta” proprio del sindaco.

## II – Le partecipazioni dell’ente

### 1. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Castrofilippo attualmente detiene partecipazioni nelle seguenti società:

**a) SOCIETA’ AGENZIA PRO.PI.TER SCM S.P.A. in liquidazione – QUOTA PERCENTUALE DI CAPITALE POSSEDUTA 1,96%**

Con deliberazione del Commissario Regionale, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n.7/C del 17.10.2000, è stata approvata la partecipazione del Comune di Castrofilippo alla società “PRO.PI.TER. S.C.M., società consortile per azioni a capitale misto e si è contestualmente proceduto alla approvazione dello schema di statuto della costituenda società, stabilendo altresì nella misura **dell’1,60%** la quota di partecipazione dell’Ente, per l’importo di L.7.200.000;

La società ha l’onere di gestire i finanziamenti, la promozione, il coordinamento e il monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo produttivo, occupazionale e sociale dell’area del comprensorio dei comuni che ne fanno parte. **La società è in liquidazione, per cui è in corso il processo di dismissione previsto dalla lettera a) dell’art.1, comma 611, della legge di stabilità per l’anno 2015.**

**b) GE.SA. AG2 S.P.A. in liquidazione - QUOTA PERCENTUALE DI CAPITALE POSSEDUTA 1,48%**

La società, oggi in liquidazione volontaria, è una società per azioni il cui capitale sociale, pari ad euro 1.000.000,00, è interamente detenuto dai comuni di Agrigento, Aragona, Cammarata, Casteltermini, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Montallegro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, San Giovanni Gemini, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, Siculiana e la ex Provincia Regionale di Agrigento, esercita le competenze relative alla gestione integrata dei rifiuti, che comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. La società è in liquidazione, e fino a quando la stessa non cesserà e confluirà nel nuovo sistema integrato dei rifiuti, dovrà essere mantenuta; pertanto non possono essere verificate le condizioni di cui all’art.1, comma 611, della legge di stabilità per l’anno 2015.

**c) CONSORZIO D’AMBITO AGRIGENTO - ATO IDRICO - QUOTA PERCENTUALE DI CAPITALE POSSEDUTA 0,67%**

La società ha per oggetto la gestione in regime di concessione del servizio idrico integrato dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, tutela delle acque dall’inquinamento nel territorio e riutilizzo acque reflue, nell’ambito territoriale. Pertanto si ritiene di dover mantenere detta partecipazione.

**d) SOCIETA' SRR "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI" - QUOTA PERCENTUALE DI CAPITALE POSSEDUTA 0,873%**

Con delibera della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 18 del 02.08.2012, il Comune di Castrofilippo ha deliberato di costituire assieme ad altri Enti territoriali ricompresi nell'A.T.O. n. 1 denominato "Agrigento Provincia Est" una società consortile per azioni denominata "Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti A.T.O. n.1- Agrigento Provincia Est";

Con successiva delibera del Consiglio Comunale n.22 del 23.09.2013 si è proceduto alla modifica della Delibera Commissariale n. 18 del 02.08.2012, adottando uno schema di Statuto e di Atto Costitutivo di Società Consortile a Responsabilità Limitata con capitale sociale pari a Euro 10.000,00 al posto dello schema di Statuto e di Atto Costitutivo di Società Consortile per Azioni con capitale sociale pari ad Euro 120.000,00;

E' il soggetto a cui i comuni fanno parte per espressa disposizione normativa regionale, trattandosi di soggetto obbligatorio, pertanto si ritiene di dover mantenere detta partecipazione.

**IL SINDACO**

**F.to: AVV. CALOGERO SFERRAZZA**

**PARERE DI REGOLARITA'**  
**TECNICA AMMINISTRATIVA**

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra.

Castrofilippo lì 05/10/2015

**Il Responsabile**  
**3° Settore Servizi Finanziari**

\_\_\_\_\_  
*F.to: Dott. Pietro Marchetta*

**PARERE DI**  
**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime, (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di determinazione di cui sopra.

Castrofilippo lì 05/10/2015

**Il Responsabile**  
**3° Settore Servizi Finanziari**

\_\_\_\_\_  
*F.to: Dott. Pietro Marchetta*

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**C E R T I F I C A**

Che la presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, (Reg. Pub. N. \_\_\_\_\_).

Castrofilippo, lì

**Il Responsabile del Procedimento**  
Bruculeri Vincenzo

Per il Segretario Com.le  
**Il Responsabile del Servizio**  
Salvatore Sferrazza

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Castrofilippo, lì

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Salvatore Sferrazza